

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza**

COM(88) 598 def.

*(Presentata dalla Commissione l'8 novembre 1988)*

(88/C 304/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli animali di razza, in quanto animali vivi, sono compresi nell'elenco di cui all'allegato II del trattato;

considerando che la produzione e l'allevamento di animali di razza occupano una posizione importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste, nell'ambito comunitario, norme specifiche di armonizzazione in campo zootecnico;

considerando che, ai fini di uno sviluppo razionale della produzione di animali vivi e per accrescere al produttività del settore, è opportuno emanare norme comunitarie in materia di commercializzazione degli animali di razza;

considerando che l'allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale e merita pertanto di essere incentivato;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti in tal campo dipende in ampia misura dall'impiego di animali di razza;

considerando che, in linea di massima, gli scambi intracomunitari non possono essere vietati, limitati od ostacolati; che tuttavia, in determinate circostanze, la creazione del mercato unico può rendere necessaria un'armonizza-

zione, soprattutto per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici e l'obbligo di un certificato in sede di commercializzazione;

considerando che è d'uopo disporre che le importazioni di animali di razza provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno rigorose di quelle applicate nella Comunità;

considerando che è opportuno adottare misure d'applicazione in alcuni settori di carattere tecnico; che, per l'attuazione delle misure previste, si rende necessaria una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento definisce le condizioni in materia zootecnica e genealogica alle quali è subordinata la commercializzazione degli animali di razza, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni adottate nell'ambito di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

*Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) **Animale di razza**: qualunque animale iscritto oppure registrato in un libro genealogico.
- b) **Libro genealogico**: qualunque libro, registro, schedario o supporto informatico:
  - tenuto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro, oppure da un servizio ufficiale di uno Stato membro,
  - e nel quale siano iscritti o registrati gli animali di razza di una razza determinata.

*Articolo 3*

Gli scambi intracomunitari di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi non possono essere vietati, limitati od ostacolati per motivi di carattere zootecnico o genealogico.

*Articolo 4*

Secondo la procedura illustrata all'articolo 7 la Commissione stabilisce, se necessario:

- i criteri di riconoscimento delle organizzazioni ed associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici;
- i criteri d'iscrizione o di registrazione nei libri genealogici;
- i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
- il certificato da prescrivere ai fini della commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi.

*Articolo 5*

Sino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi non devono essere più favorevoli di quelle vigenti negli scambi intracomunitari.

*Articolo 6*

La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente, denominato in appresso «comitato».

*Articolo 7*

Ove si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni che seguono.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.